



LEGA PRO

COMUNICATO N. 51/DIV – 13 GENNAIO 2026

51/269

CAMPIONATO SERIE C SKY WIFI 2025–2026

GARE DEL 9, 10, 11, 12 GENNAIO 2026

Si riportano i risultati delle gare disputate il 9, 10, 11, 12 Gennaio 2026

2^ GIORNATA RITORNO

GIRONE A

ALBINOLEFFE	PRO VERCELLI	(*)
ALCIONE MILANO	CITTADELLA	2-0
GIANA ERMINIO	RENATE	0-1
L.R. VICENZA	OSPITALETTO FRANCIACORTA	1-0
LECCO	TRIESTINA	1-0
NOVARA	DOLOMITI BELLUNESI	1-1
PERGOLETTESE	LUMEZZANE	0-2
PRO PATRIA	INTER U23	1-2
UNION BRESCIA	TRENTO	2-1
VIRTUS VERONA	ARZIGNANO VALCHIAMPO	0-1

(*) preannuncio di reclamo

GIRONE B

AREZZO	PONTEDERA	1-0
ASCOLI	TERNANA	1-0
CARPI	PIANESE	1-1
LIVORNO	JUVENTUS NEXT GEN	1-2
PERUGIA	BRA	1-1
PINETO	GUIDONIA MONTECELIO	3-3
RAVENNA	FORLÌ	0-0
SAMBENEDETTESE	GUBBIO	0-0
TORRES	CAMPOBASSO	2-2
RIPOSA: VIS PESARO		

GIRONE C

AUDACE CERIGNOLA	POTENZA	4-0
CASARANO	ATALANTA U23	0-1
CASERTANA	BENEVENTO	0-0
CATANIA	CAVESE	2-0
CROTONE	TEAM ALTAMURA	0-1
GIUGLIANO	AZ PICERNO	0-1
LATINA	TRAPANI	2-1
MONOPOLI	SIRACUSA	1-0
SALERNITANA	COSENZA	0-0
SORRENTO	FOGGIA	2-1

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 12 e 13 Gennaio 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARE DEL 9, 10, 11 E 12 GENNAIO 2026



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO

Via Jacopo da Diacceto, 19 - 50123 FIRENZE | T. 055/323741 - Fax 055/367477
P.I. 03974420485 | segreteria@lega-pro.com | www.lega-pro.com



PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della seconda giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società ASCOLI, AREZZO, AUDACE CERIGNOLA, CATANIA, CROTONE, FOGGIA, GIANA ERMINIO, GIUGLIANO, LECCO, L.R. VICENZA, MONOPOLI, PERUGIA, RAVENNA, SALERNITANA, SAMBENEDETTESE, TEAM ALTAMURA e UNION BRESCIA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
- intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società, di propri tesserati o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;
- considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

GARA ALBINOLEFFE – PRO VERCELLI DEL 10.01.2026

Preso atto del preannuncio di reclamo presentato dalla Società Pro Vercelli, avverso la regolarità della gara, il G.S. sospende il giudizio in merito all'omologazione del risultato, fatti salvi i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati e della Società per quanto in atti, come di seguito riportati.

SOCIETA'

AMMENDA € 700,00

ASCOLI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato:

1. all'ingresso in campo delle squadre, un petardo nel recinto di gioco senza conseguenze;

2 durante la gara, dodici fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 300,00

PRO VERCELLI per avere, alcuni dei suoi sostenitori (cinque), presenti nel Settore Ospiti, al termine della gara, mentre il IV Ufficiale si trovava ancora sul terreno di gioco aspettando l'uscita dal recinto delle squadre, urlato numerosi cori offensivi nei suoi confronti.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa la particolare odiosità della condotta), rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. IV Ufficiale).

TEAM ALTAMURA per avere, la totalità dei suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Nord Ospiti, intonato, al 57° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle istituzioni e incitante alla violenza, ripetuto per circa dieci volte

e per la durata di circa tre minuti.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 200,00

AUDACE CERIGNOLA per avere, la totalità dei sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud Locali, intonato, dal 58° al 60° minuto della gara, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi avversari ripetuto più volte.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

CITTADELLA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver danneggiato parti dei servizi igienici posti all'interno del Settore Ospiti loro riservato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

GUIDONIA MONTECELIO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver divelto un seggiolino posto nel Settore loro riservato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 100,00

GUBBIO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver imbrattato i bagni dei tifosi ospiti con scritte sui muri e su parti dei servizi igienici.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste e poste in essere in esecuzione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BONATTI ANDREA

(DOLOMITI BELLUNESI)

per avere, al 39° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto, in occasione di una revisione FVS, protestava reiteratamente nei suoi

confronti per contestarne l'operato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

TOMEI FRANCESCO (ASCOLI)

per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto:

1. una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto, in occasione di una revisione FVS, mentre l'Arbitro si dirigeva al monitor, abbandonava l'area tecnica per protestare nei suoi confronti;

2. un comportamento non corretto nei confronti dei tesserati avversari in quanto, in tale occasione urlava nei loro confronti.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MEZZANOTTI DAVIDE (GUBBIO)

per avere, al 27° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto, a gioco fermo, proferiva parole irrispettose nei suoi confronti per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

FRESCO LUIGI (VIRTUS VERONA)

AMMONIZIONE (I INFR)

DI DONATO DANIELE	(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
BUSCE ANTONIO	(COSENZA)
TEDESCO GIOVANNI	(PERUGIA)
RAFFAELE ADDAMO GIUSEPPE	(SALERNITANA)

OPERATORI SANITARI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

ERBA FABIO (GUIDONIA MONTECELIO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BARONE ALESSIO (CASARANO)

per avere, al 35° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

CRISTINI ANDREA	(GUIDONIA MONTECELIO)
NWACHUKWU SAMUEL JOHN	(LIVORNO)
AKPA AKPRO JEAN-GUY	(PRO VERCELLI)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

ALAGNA MANUEL	(ASCOLI)
PAOLUCCI LORENZO	(AUDACE CERIGNOLA)
PUGLIESE SAMUEL	(AZ PICERNO)
LANCINI EDOARDO	(CAMPOBASSO)
FIGOLI MATTEO	(CARPI)
D'ALENA ANTONIO	(CASARANO)
GEA ERTIJON	(CASARANO)
EVANGELISTI NICOLÒ	(CAVESE)
KOUAN OULAI CHRISTIAN	(COSENZA)
GOBETTI NICOLÒ	(DOLOMITI BELLUNESI)
SACCANI MATTEO	(DOLOMITI BELLUNESI)
MORELLI GABRIELE	(FOGGIA)
COSTA FILIPPO	(L.R. VICENZA)
BELLINI LEONARDO	(PIANESE)
IENCO SIMONE	(PINETO)
CARRIERO GIUSEPPE MATTIA	(SALERNITANA)
CRIMI MARCO	(TEAM ALTAMURA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

AURILETTO SIMONE	(RENATE)
------------------	----------

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CHIOSA MARCO	(AREZZO)
PRISCO ANTONIO	(BENEVENTO)
BRUNET BORDIN JUAN IGNACIO	(CAMPOBASSO)
GERBI ERIK	(CARPI)
MAIELLO RAFFAELE	(CASARANO)
BURRAI SALVATORE	(DOLOMITI BELLUNESI)
ZUPPEL DIEGO	(GUIDONIA MONTECELIO)
ALEXIOU CHRISTOS	(INTER U23)
KAMATE ISSIAKA	(INTER U23)
ROCCA MICHELE	(LUMEZZANE)
DI COSMO LEONARDO	(NOVARA)
NESSI RICCARDO	(OSPITALETTO FRANCIACORTA)
FAGGI FILIPPO	(PONTEDERA)
SCHIRO THOMAS	(PRO PATRIA)
MATINO EMMANUELE	(SALERNITANA)
VILLA LUCA	(SALERNITANA)

MARCOLINI DIEGO	(TRAPANI)
SALINES EMMANUELE	(TRAPANI)
STRAMACCIONI DIEGO	(TRAPANI)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

BACCHETTI LORIS	(CASERTANA)
SPEDALIERI JONATHAN ANDREA	(RENATE)
HAMLILI ZACCARIA	(LIVORNO)

AMMONIZIONE (VII INFR)

SAPORETTI LORENZO	(FORLÌ)
SANTORO SALVATORE	(GUIDONIA MONTECELIO)
DI NOIA GIOVANNI	(TRAPANI)

AMMONIZIONE (VI INFR)

CELESIA CHRISTIAN	(CAMPOBASSO)
PAPINI FEDERICO	(CAMPOBASSO)
DI GENNARO MATTEO	(CATANIA)
DI PASQUALE DAVIDE	(CROTONE)
TANCO SIMMERMACHER GREGORIO	(LECCO)
JOSE'	
MEGELAITIS LINAS	(PERUGIA)
MASTROIANNI FERDINANDO	(PRO PATRIA)
FABBRO MICHAEL	(VIRTUS VERONA)

AMMONIZIONE (III INFR)

BOFFELLI ANDREA	(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
GUADAGNI GIUSEPPE	(AZ PICERNO)
CAMPEDELLI RICCARDO	(BRA)
ALLEGRETTO ANDREA	(CATANIA)
CANNAVO' KEVIN	(COSENZA)
RIZZO FRANCESCO	(FOGGIA)
OLIVEIRA PRADO ISAAC	(GIUGLIANO)
BATTOCCHIO CRISTIAN DAMIAN	(MONOPOLI)
KHAILOTI OMAR	(NOVARA)
VALDESI ANDREA	(NOVARA)
CALI MICHELE	(RENATE)
KOLAJ ARISTIDI	(RENATE)
CANDELLORI KEVIN	(SAMBENEDETTESE)
KONATE DIAGNE AMADOU	(SAMBENEDETTESE)
FERRANTE JONATHAN ALEXIS	(TERNANA)
FOSSATI MARCO EZIO	(TRENTO)

AMMONIZIONE (II INFR)

BERTOLOTTI FILIPPO	(ALCIONE MILANO)
LEVAK SERGEJ	(ATALANTA U23)
MANZONI ALBERTO	(ATALANTA U23)
VISMARA PAOLO	(ATALANTA U23)
FELLA GIUSEPPE	(CAVESE)

FUSCO GERARDO	(CAVESE)
CAPORALE ALESSANDRO	(COSENZA)
MONDONICO DAVIDE	(DOLOMITI BELLUNESI)
OCCHIPINTI EMANUELE LUCA	(GIANA ERMINIO)
TURICCHIA RICCARDO	(JUVENTUS NEXT GEN)
LIBERA HERGHELIU DENIS	(LATINA)
ANDREA	
FALL MAGUETTE	(MONOPOLI)
LEDONNE NICOLO	(NOVARA)
AIDOO MIKE	(PERGOLETTESE)
PADALINO ANDREA	(PERGOLETTESE)
BARTOLOMEI PAOLO	(PERUGIA)
GEMELLO LUCA	(PERUGIA)
ESPOSITO ADRIANO SERGIO	(RAVENNA)
FALBO LUCA	(RAVENNA)
LEPORE FRANCO	(TEAM ALTAMURA)
TONETTO MATTIA	(TRIESTINA)
GATTI CHRISTIAN	(VIRTUS VERONA)
PAGLIUCA MATTIA	(VIRTUS VERONA)
SAIANI FILIPPO	(VIRTUS VERONA)
SIBI SHEIKH	(VIRTUS VERONA)

AMMONIZIONE (I INFR)

AGOSTINELLI MATTIA	(ALBINOLEFFE)
GEMIGNANI ANDREA	(AZ PICERNO)
CALDIROLA LUCA	(BENEVENTO)
TUMMINELLO MARCO	(BENEVENTO)
CASARINI FEDERICO	(CARPI)
MAIOLO FRANCESCO KAROL	(CAVESE)
MANIERO LUCA	(CITTADELLA)
FOSSATI DANIEL	(FOGGIA)
MANDRELLI NICOLA	(FORLÌ)
FERRI LUCA	(GIANA ERMINIO)
MAROTTA MATTEO	(GIANA ERMINIO)
ALMEIDA GOMES PEDRO JUSTINIAN	(GIUGLIANO)
BARONCELLI LEONARDO	(GUBBIO)
TRIBUZZI ALESSIO	(L.R. VICENZA)
MANCINI SASHA SAM VALEN	(LUMEZZANE)
RIAHİ AIMEN	(LUMEZZANE)
DUDIC DIJANIS	(MONOPOLI)
MAUCCI GIACOMO	(OSPITALETTO FRANCIACORTA)
CAPONI ANDREA	(PONTEDERA)
PAOLIERI LAPO	(PONTEDERA)
BONGELLI RICCARDO	(SAMBENEDETTESE)
FRISENNA GIULIO	(SIRACUSA)
SAPOLA MOTIEJUS	(SIRACUSA)
TONNI MANUEL	(SORRENTO)
ZAZZA MATTEO	(TEAM ALTAMURA)
DI STEFANO LORENZO	(TORRES)
ZAMBATARO EYOB	(TORRES)
VAPORE ANGELO	(TRAPANI)
BOCI BRAYAN	(UNION BRESCIA)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi



Eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni assunte dal Giudice sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dovranno essere presentati nel rispetto dei termini di cui al Codice di giustizia sportiva FIGC esclusivamente attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U. n° 166/a della FIGC del 20/04/2023.

Resta fermo l'onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo, dell'eventuale reclamo e controdeduzioni via pec.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Pubblicato in Firenze il 13 Gennaio 2026

IL PRESIDENTE

Matteo Marani